

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 862

Linee guida per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Supporto giuridico-amministrativo al sistema dei controlli interni", confermata dalla Dirigente del Servizio Trasparenza e Anticorruzione, dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, anche in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), riferisce quanto segue:

Visti:

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 26 aprile 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Presidenza e di RPCT;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici;
- La Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 5 del 25 gennaio 2022, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Trasparenza e Anticorruzione;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";
- Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Decreto Sblocca-Cantieri"), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis"), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- La Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15, recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 28 settembre 2016 "D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Approvazione criteri per la nomina della commissione giudicatrice”;

- La Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 25 giugno 2020, recante “Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Regione Puglia. Approvazione modulistica e definizione modalità operative”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 21/03/2022 di “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2022 – 2024, di transizione al Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 D.L. 80/2021”.

Premesso che:

- L’art. 77, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che, nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici o di concessioni da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- Il successivo co. 3 dell’art. 77 stabilisce che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo nazionale obbligatorio istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del succitato decreto legislativo e che, in caso di affidamento di appalti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- L’art. 216, co. 12, del D.lgs. n. 50/2016 prescrive che *“fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;
- In ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici, le Linee Guida ANAC n. 5/2016 definiscono i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;
- Con il comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 è stata resa nota la sospensione fino al 30/12/2020 dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del citato D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019. Il successivo art. 8, co. 7 della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, ha prorogato la sospensione di operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2021. Da ultimo, l’art. 52 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, apportando modifiche tra l’altro all’art. 1 del D.L. n. 32/2019, ha ulteriormente prorogato le deroghe temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei Contratti Pubblici: in particolare, è stata prorogata al 30/06/2023 anche la disapplicazione dell’obbligo di scelta dei commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso ANAC, fermo restando l’obbligo di individuare i medesimi commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante.
- Con riferimento al seggio di gara, le Linee Guida ANAC n. 3/2016 stabiliscono che, nella fase dell’affidamento di contratti di appalto, il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara appositamente istituito ovvero da un ufficio/servizio a ciò deputato, se presente nell’organico della stazione appaltante, *“sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”*.

Considerato che:

- Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici innanzi richiamato, si ravvisa la necessità di aggiornare i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e di contratti di concessione – già definiti con D.G.R. n. 1465 del 28 settembre 2016 – nonché di adottare i criteri generali per la nomina dei membri dei seggi di gara;
- La nuova disciplina dei criteri di cui al punto precedente è da intendere quale misura specifica di prevenzione del rischio corruttivo nel settore degli appalti e contratti pubblici, in attuazione di quanto previsto nel par. 4.3.1. del PTPCT 2022-2024 della Regione Puglia, al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione della Giunta regionale - a modifica e integrazione della vigente D.G.R. n. 1465/2016 - le Linee guida sui criteri da adottare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalti e di concessioni, contenute nell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento (UE).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta regionale:

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare le "Linee guida per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione", contenute nell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre che il presente provvedimento aggiorna e sostituisce la disciplina prevista nella D.G.R. 28 settembre 2016, n. 1465, recante "D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Approvazione criteri per la nomina della commissione giudicatrice";
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
5. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento o equiparati, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario

Generale del Consiglio Regionale e all'OIV, nonché a InnovaPuglia S.p.a./SARPULIA – Soggetto Aggregatore della Regione Puglia;

6. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Disposizioni Generali", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile della P.O.
"Supporto giuridico-amministrativo
al sistema dei controlli interni"**

Dott. Fabio Del Conte

**La Dirigente del Servizio
Trasparenza e Anticorruzione**

Dott.ssa Angela Guerra

**La Dirigente della Sezione
Affari Istituzionali e Giuridici**

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare le "Linee guida per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione", contenute nell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre che il presente provvedimento aggiorna e sostituisce la disciplina prevista nella D.G.R. 28 settembre 2016, n. 1465, recante "D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Approvazione criteri per la nomina della commissione giudicatrice";
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
5. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento o equiparati, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario

- Generale del Consiglio Regionale e all'OIV, nonché a InnovaPuglia S.p.a./SArPULIA – Soggetto Aggregatore della Regione Puglia;
6. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Disposizioni Generali", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Allegato A

Linee guida per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Regione Puglia per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione.

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le presenti Linee guida disciplinano i criteri di nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di contratti di concessione, al fine di assicurare l'osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Ai fini delle presenti Linee guida, vengono adottate le seguenti definizioni:
 - **Codice:** il decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
 - **Commissione giudicatrice:** organo collegiale previsto dall'art. 77 del Codice cui viene affidata, nelle procedure di appalto o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **Seggio di gara:** organo nominato per la verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica nelle procedure di appalto o nei contratti di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ovvero per la verifica della documentazione amministrativa nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **Offerta economicamente più vantaggiosa:** criterio di aggiudicazione individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo;
 - **Minor prezzo:** criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso;
 - **Struttura regionale committente:** Struttura regionale che adotta la determina a contrarre o atto equivalente.
3. Le presenti Linee guida si applicano:
 - alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di contratti di concessione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, co. 3, e 36, co. 9-bis, del Codice, per le quali si procede alla nomina della Commissione giudicatrice. In tali fattispecie, la Stazione appaltante nomina, di norma, anche un Seggio di gara per la gestione della fase amministrativa del procedimento;

- alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di contratti di concessione da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 95, co. 4, e 36, co. 9-bis, del Codice, per le quali la Stazione appaltante procede alla nomina del Seggio di gara per la gestione dell'intero procedimento di gara.

Articolo 2 (Composizione e nomina della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta di norma da un numero di 3 (tre) componenti in ragione dell'esigenza di velocizzare le procedure di gara e di ridurre eventuali costi, salvo procedure di particolare complessità nelle quali il numero di commissari può essere elevato a 5 (cinque).
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati in via prioritaria fra il personale interno all'Amministrazione regionale in possesso delle competenze professionali attinenti all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.
3. I componenti della Commissione giudicatrice devono essere scelti tra soggetti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale e amministrativa sia di natura tecnica, che rispondono, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara.
4. Tra i componenti della Commissione giudicatrice non devono sussistere rapporti di dipendenza gerarchica, al fine di consentire ad ogni componente di svolgere in autonomia le proprie valutazioni.
5. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati nell'ambito dei seguenti ruoli:
 - il Presidente tra il personale di categoria dirigenziale dell'Amministrazione regionale non facente parte della Struttura organizzativa che gestisce la procedura di gara, che abbia maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione e che sia in possesso di esperienza documentata nell'ambito delle procedure di gara;
 - i componenti della Commissione giudicatrice diversi dal Presidente, tra il personale dirigente o il personale dipendente di categoria D dell'Amministrazione regionale che abbia maturato almeno 3 (tre) anni di anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione e che sia in possesso di esperienza documentata nell'ambito delle procedure di gara.
6. Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un Segretario, individuato tra i dipendenti di categoria C o D dell'Amministrazione regionale, con le sole funzioni di supporto, di verbalizzazione e di custodia della documentazione.
7. L'incarico di componente interno di Commissione giudicatrice è reso a titolo gratuito, dovendosi considerare *ratione officii*.
8. In caso di accertata carenza in organico di professionalità adeguate, in relazione alla specificità del settore cui si riferisce il contratto da affidare, la Struttura regionale committente può fare ricorso – attraverso apposito avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di idonei, dal quale attingere mediante sorteggio pubblico – a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso delle competenze professionali attinenti all'oggetto del contratto ed individuati con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - Dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del Codice che abbiano maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso di esperienza documentata nell'ambito delle procedure di gara;
 - Professionisti con almeno 5 (cinque) anni, o nel caso di affidamenti di particolare complessità 10 (dieci) anni, di iscrizione nei rispettivi albi professionali e che siano in possesso di esperienza documentata nell'ambito delle procedure di gara;
 - Professori universitari con almeno 5 (cinque) anni, o nel caso di affidamenti di particolare complessità 10 (dieci) anni, di attività svolta nel settore di riferimento e che siano in possesso di esperienza documentata nell'ambito delle procedure di gara.

9. I compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione giudicatrice vengono definiti sulla base dei parametri stabiliti con decreto del MIT del 12 febbraio 2018 s.m.i. e le relative spese sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
10. Nelle procedure di appalto o concessione di servizi e forniture "sopra soglia comunitaria" nelle quali la gestione delle fasi di indizione, verifica della documentazione amministrativa, aggiudicazione e relativi oneri di trasparenza è delegata al Servizio Appalti regionale, i componenti della Commissione giudicatrice e il segretario sono nominati con provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti, previa designazione da parte della Struttura regionale committente. Nelle procedure di appalto o concessione di servizi e forniture "sotto soglia comunitaria" e nelle procedure di appalto o concessione di lavori, i componenti della Commissione giudicatrice e il segretario sono nominati con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale committente.
11. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario è adottato obbligatoriamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
12. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, il soggetto che sia stato nominato componente di una Commissione giudicatrice nell'ambito di una specifica procedura di affidamento di contratto di appalto o concessione potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto analogo solo qualora sia decorso un congruo lasso di tempo tra le due procedure di affidamento non inferiore a 1 (un) anno, salvo l'ipotesi in cui siano richieste professionalità e/o competenze specifiche difficilmente reperibili sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione regionale.
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione medesima.
14. Il provvedimento di nomina e i *curricula* dei componenti della Commissione giudicatrice sono pubblicati tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"/sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Articolo 3 (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)

1. Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 e 77 del Codice, all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed all'art. 51 c.p.c., oltre che le disposizioni di cui all'art. 7 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423/2014.
2. I componenti della Commissione giudicatrice non possono svolgere né avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo in relazione al contratto oggetto di affidamento.
3. La nomina del RUP quale componente della Commissione giudicatrice è valutata con riferimento alla singola procedura di gara, tenendo conto dell'eventuale presenza di comprovate ragioni di interferenza o condizionamento tali da indurre a ritenere incompatibile il cumulo di funzioni.
4. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara, abbiano ricoperto cariche di amministratore pubblico (componenti di organo amministrativo, titolari di incarichi amministrativi di vertice) presso la Regione Puglia non possono essere nominati componenti della Commissione giudicatrice relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione regionale.
5. I componenti della Commissione giudicatrice non devono avere concorso, in qualità di membri di altre Commissioni giudicatrici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

6. Non possono essere nominati componenti e segretario della Commissione giudicatrice coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
7. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice non devono trovarsi in nessuna delle situazioni per le quali è prevista l'astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 51 c.p.c..
8. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice non devono avere alcun interesse, diretto o indiretto, di carattere finanziario, economico o personale, che possa condizionarne l'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione di appalto o concessione.
9. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice non devono avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i partecipanti alla procedura di aggiudicazione di appalto o concessione, né devono essere a questi ultimi legati da rapporti di convivenza o di frequentazione abituale.
10. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice o i loro coniugi non devono avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con i partecipanti alla procedura di aggiudicazione di appalto o concessione.
11. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice non devono essere tutori, curatori, procuratori o agenti di soggetti od organizzazioni coincidenti con gli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione di appalto o concessione.
12. I componenti e il segretario della Commissione giudicatrice non devono essere amministratori, gerenti o dirigenti di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o stabilimenti coincidenti con gli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione di appalto o concessione.
13. Il personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità innanzi riportate (punti 6-12) è tenuto a darne comunicazione al dirigente responsabile del provvedimento di nomina e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. La mancata astensione, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
14. I componenti della Commissione giudicatrice, al momento dell'accettazione dell'incarico, presa visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato l'offerta, devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo il facsimile MOD. A8) allegato alla DGR n. 966 del 25 giugno 2020, attestante l'assenza di cause di incompatibilità, cause di astensione e situazioni di conflitto di interessi, che deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
15. La dichiarazione di cui al comma 14 è resa, altresì, dal segretario verbalizzante.
16. L'insussistenza di cause ostative alla nomina deve essere accertata dal Dirigente deputato alla nomina della Commissione giudicatrice prima del conferimento dell'incarico.
17. Nel caso in cui il soggetto nominato versi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, il Dirigente deve valutare, in contraddittorio con l'interessato, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni.
18. L'incompatibilità di un componente della Commissione giudicatrice accertata durante le operazioni di gara implica la decadenza e la necessaria sostituzione anche degli altri componenti, a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle attività di gara.
19. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione, la rinuncia all'incarico di componente della Commissione giudicatrice può essere chiesta solo in caso di grave e comprovato impedimento sopravvenuto.

Articolo 4 (Composizione e nomina del Seggio di gara)

1. Il Seggio di gara è composto dal RUP della procedura di aggiudicazione di appalto o concessione, il quale riveste il ruolo di Presidente, e da almeno un dipendente regionale appartenente alla categoria C o D in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il Seggio di gara è nominato con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente ad effettuare la scelta dell'operatore economico affidatario del contratto.